

Regolamento

“Sacile è... Natale nel Cuore” – Mercatino di Natale 2021

Art. 1 – Oggetto.

L’evento “Sacile è... Natale nel Cuore” – Mercatino di Natale (di seguito “l’evento”, “la manifestazione” o “il Mercatino”) è una rassegna delle produzioni artigianali ed enogastronomiche in sintonia con il periodo natalizio.

La manifestazione avrà luogo nel centro storico di Sacile dal 26 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 con espositori di artigianato, oggettistica ed enogastronomia in Piazza del Popolo e Corte di Palazzo Ragazzoni.

L’inaugurazione del Mercatino è prevista alle ore 18.00 del 26 novembre 2021.

Art. 2 – Organizzazione.

Il Mercatino è organizzato direttamente dalla Pro Sacile – Associazione di promozione sociale (di seguito “Pro Sacile”) e rientra all’interno del calendario degli eventi proposti dall’Amministrazione comunale di Sacile, da Pro Sacile e da Ascom Confcommercio.

Art. 3 – Partecipanti alla manifestazione.

Possono partecipare alla manifestazione:

- Gli esercenti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per il settore merceologico da trattare o che presentino apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al competente Ufficio del Comune di Sacile tramite SUAP, e che rispettino la normativa sull’igiene dei prodotti alimentari di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004;
- I privati (hobbisti) che commerciano articoli artistici di propria produzione e coloro i quali vendono le proprie opere d’arte non aventi valore storico/artistico o opere di ingegno a carattere creativo.

L’ammissione è subordinata alla preventiva accettazione delle condizioni di partecipazione espresse nel presente regolamento e delle eventuali prescrizioni che individuerà e comunicherà il Consiglio direttivo della Pro Sacile.

La domanda di ammissione deve essere rinnovata ogni anno. L’ammissione del mercatino di Natale non comporta per il richiedente alcun diritto di automatica partecipazioni alle edizioni successive.

Con l’ammissione al mercatino di Natale, l’assegnatario si impegna a garantire adeguati rifornimenti degli articoli posti in vendita per tutta la durata del mercatino.

Art. 4 – Merci e servizi ammessi.

La tipologia della merce posta in vendita deve rispettare lo spirito del “Natale”.

Sono ammesse alla vendita e/o alla somministrazione le seguenti tipologie di merci: *carta da regalo, presepi, figure ed accessori ecc., addobbi per l’albero di Natale ecc., giocattoli e bambole ecc., candele ed altri oggetti di cera ecc., prodotti artistici in vetro, dolci natalizi, dolciumi, bevande calde, vino brûlé,*

punch, caffè ecc. wurstel, salsicce, varie specialità gastronomiche locali ecc., caldarroste e mele cotte ecc., maglierie ed articoli tessili, artigianali, ceramica, minerali ecc., articoli e sculture in legno ecc., libri, quadri ecc., frutta secca, agrumi ed altri articoli tipicamente natalizi.

È consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21%, secondo quanto disposto dalla L.r. 29/2005, art. 68, comma 4.

Non è ammessa la vendita di:

- Merce facilmente infiammabile o esplosiva, fuochi d'artificio, armi da fuoco, munizioni, giocattoli da guerra, freccette ed altri tipi di proiettili, pistole ad acqua ecc.
- Biglietti della lotteria, gratta e vinci, lotto, superenalotto, scommesse sportive ecc.
- Merci che risultassero offensive al pubblico decoro.
- Palloncini.
- Merci tipiche dei mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi.
- Apparecchi elettrici ed elettrodomestici apparecchi video TV ed HI-FI;
- Tutti gli articoli che, ad inappellabile giudizio del Consiglio direttivo della Pro Sacile, non siano attinenti alle festività natalizie.
- Oggetti preziosi.
- Bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 635/1940 e successive modifiche), secondo quanto disposto dalla L.r. 29/2005, art. 47, comma 5.

Art. 5 – Domande di partecipazione.

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse alla segreteria della Pro Sacile mediante l'invio di una mail, la consegna a mano o l'invio tramite posta raccomandata entro il 29 ottobre 2021. Il termine non è da ritenersi perentorio. Le domande possono giungere anche in un periodo successivo, comunque prima che la Pro Sacile inizi le operazioni di valutazione e assegnazione degli spazi secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Le domande devono essere redatte sul modulo apposito, inviato agli esercenti tramite mail e reso disponibile sul sito internet della Pro Sacile. Nella domanda vanno indicate le generalità del richiedente e dell'attività commerciale proponente, la tipologia merceologica offerta o i prodotti pensati per la somministrazione, le dimensioni dello spazio richiesto e il periodo di partecipazione desiderato.

Art. 6 – Commissione.

Il Consiglio direttivo della Pro Sacile, vagliate le domande di ammissione al mercatino, decide sull'assegnazione dei posteggi e individua, con apposita delibera, una "Commissione" ristretta in seno al Consiglio medesimo a cui delega la responsabilità della gestione, della sorveglianza e di ogni decisione di amministrazione ordinaria e straordinaria sulla manifestazione.

L'esecuzione delle decisioni della Commissione, il controllo del rispetto di esse e altre iniziative ai sensi del presente regolamento spettano al Presidente della Pro Sacile o a un suo delegato, che potranno, se necessario, chiedere l'intervento delle autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 7 – Assegnazione del posteggio.

Ogni venditore diventa titolare di un posteggio definito “casetta” e di uno spazio pertinente, per l'assegnazione del quale non sussistono diritti particolari. La casetta assegnata non dovrà essere scambiata, ceduta a terzi oppure utilizzata per attività diverse da quelle indicate nella domanda di ammissione. È fatto assoluto divieto di subaffitto. I limiti delle aree assegnate non dovranno essere superati.

La qualità dei prodotti in vendita è determinante per la concessione del posteggio, subordinatamente alla disponibilità delle aree concesse dall'Amministrazione comunale. L'assegnazione del posteggio avviene ad inappellabile giudizio del Consiglio direttivo della Pro Sacile, sulla base dei seguenti criteri (a titolo esemplificativo e non esaustivo): tipologia di prodotti offerti, affinità della merce e dei prodotti con il periodo natalizio e con le finalità del Mercatino, innovazione e originalità dei prodotti, delle merci e dei servizi, anche nel rispetto delle altre domande pervenute.

Tra i criteri qualitativi, la Pro Sacile terrà in considerazione anche la storicità dei rapporti economici e di collaborazione, la condotta e il rispetto del Regolamento nelle edizioni precedenti e nelle manifestazioni affini e l'affidabilità nel rispetto delle scadenze dei pagamenti.

L'assegnazione delle casette e degli spazi di pertinenza agli espositori sarà determinata dal Consiglio direttivo della Pro Sacile e comunicata agli espositori con l'invio di una mail. Non sarà possibile pretendere la variazione dei posti assegnati.

Art. 8 – Decadenza del diritto di partecipazione.

Il diritto di partecipazione al Mercatino, da acquisire mediante la sottoscrizione del presente Regolamento e del contratto e il versamento della prima rata – nelle modalità e nelle scadenze individuate dal successivo art. 20 –, decade al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- Commercializzazione, vendita, somministrazione o fornitura di beni e servizi diversi da quelli elencati nella domanda di partecipazione e/o autorizzati dalla Pro Sacile.
- Mancato rispetto delle condizioni di cui al presente Regolamento, secondo quanto disposto dai successivi artt. 15 e 16.
- Mancato rispetto delle scadenze per il versamento della quota di partecipazione di cui al successivo art. 20.

Art. 9 – Orari di apertura.

Ogni espositore dovrà rispettare gli orari individuati nell'allegato al presente regolamento.

Il calendario delle aperture delle casette enogastronomiche potrà essere modificato, aggiungendo aperture facoltative, in seguito alla riunione che si terrà con gli espositori prima dell'inizio del Mercatino.

Se per cause di forza maggiore o gravi motivi l'assegnatario non potesse rispettare l'orario di apertura o chiedesse la chiusura anticipata è tenuto ad informare tempestivamente la Pro Sacile in forma scritta, motivandone le cause, in ogni caso adeguandosi al riscontro che sarà fornito.

Art. 10 – Casette.

Le casette sono di proprietà della Pro Sacile e vengono fornite installate, dotate di impianto elettrico autonomo installato secondo le norme vigenti e, per le attività di somministrazione, allacciate alla rete idrica e fognaria, dove presenti. Non vengono forniti arredi o elettrodomestici.

Non sono ammesse modifiche o integrazioni agli impianti predisposti.

L'assegnatario che necessitasse di alimentazione a gas dovrà provvedere a propria cura e spese all'installazione di bombole e tutto il necessario per gli allacciamenti, secondo la normativa vigente e consegnare alla Pro Sacile il certificato di corretto montaggio e collaudo delle apparecchiature sopra citate, rilasciato da azienda certificata.

La Pro Sacile declina ogni responsabilità per gli impianti installati, nonché per i danni a persone e cose dovuti al non corretto utilizzo degli stessi.

I danni causati alle strutture devono essere segnalati immediatamente alla Pro Sacile. Le spese per il ripristino delle strutture saranno addebitate ai responsabili e, laddove non individuabili, ai gestori delle strutture e delle casette interessate.

È vietato:

- Apporre addobbi, scritte, cartelli, supporti e quant'altro che non sia stato prima visionato ed autorizzato dalla Pro Sacile.
- Installare sorgenti sonore differenti da quelle installate dalla Pro Sacile.
- Affiggere locandine, cartelloni, lavagne ed altro materiale pubblicitario non inerente alla manifestazione stessa;

È obbligatorio effettuare la raccolta differenziata utilizzando propri contenitori. I contenitori andranno ogni volta conferiti presso i raccoglitori posizionati presso il Parcheggio Ortazza, predisposti dalla Pro Sacile in accordo con il gestore del servizio di raccolta. È severamente vietato depositare all'esterno delle casette qualsiasi tipo di rifiuto o bidone.

È obbligatorio, dopo ogni chiusura pomeridiana e serale, provvedere alla raccolta di rifiuti, sporcizia e ogni materiale presente all'interno dello spazio concesso in gestione, e provvedere alla pulizia di detto spazio.

Nel corso della manifestazione e al termine della stessa, ogni espositore deve lasciare l'interno delle casette libero da ogni merce e pulita; al verificarsi di inadeguate situazioni di pulizia e igiene o nel caso in cui la casetta venisse riconsegnata sporca, la pulizia della stessa verrà affidata a un'impresa specializzata e il costo verrà addebitato all'assegnatario.

L'insegna delle attività verrà fornita dalla Pro Sacile. Altre installazioni di insegne devono essere concordate con la Pro Sacile. Non è ammessa l'installazione di bandierine, striscioni e insegne luminose.

La Pro Sacile ha già attivato una polizza di assicurazione RCT relativa alle strutture di proprietà. La merce in vendita, gli attrezzi e gli accessori di proprietà degli espositori sono esclusi dalla copertura assicurativa.

Art. 11 – Impianto elettrico e impianto sonoro.

Ogni casetta è dotata di impianto elettrico certificato per una fornitura monofase di 3Kw con un magnetotermico tarato a 16 ampere. Sono proibiti gli allacciamenti con carichi di alto consumo, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stufette elettriche, fari con lampade alogene, ciabatte per più prese, ecc.

L'impianto sonoro è fornito dalla Pro Sacile e funzionerà negli orari di apertura del Mercatino, nelle forme e nei modi che saranno concordati con gli espositori in occasione della riunione che si terrà con gli espositori prima dell'inizio del Mercatino.

È proibito installare altri impianti sonori non concordati con la Pro Sacile.

Art. 12 – Prevenzione incendi.

La messa in opera di forni, fornelli e grill è soggetta all'approvazione da parte dei Vigili del Fuoco. Dette attrezzature possono essere messe in funzione soltanto a collaudo avvenuto.

L'utilizzo di combustibili liquidi per riscaldamento o illuminazione è vietato. Possono essere concesse deroghe qualora vengano adottate opportune misure di sicurezza ritenute idonee dagli organi preposti del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Ogni espositore è responsabile delle attrezzature di cui dispone e/o installate negli spazi di pertinenza, anche nel caso di eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi. Ogni attrezzatura riconducibile alle disposizioni del presente articolo deve essere autorizzata dalla Pro Sacile.

Tutti i materiali usati per le decorazioni devono essere ignifughi.

Gli impianti di illuminazione e riscaldamento non devono essere avvolti da materiali infiammabili.

All'interno di ogni casetta l'assegnatario deve collocare un numero di estintori nel rispetto della normativa vigente in materia.

Gli spazi tra le casette non devono essere coperti né tanto meno utilizzati.

Art. 13 – Attività e comportamento.

Nell'ambito dell'area interessata dal Mercatino non è ammesso alcun tipo di vendita al di fuori del posteggio assegnato.

L'attività di vendita non deve essere svolta in modo tale da importunare i visitatori. È vietato propagandare con insistenza l'offerta delle merci od avvalersi di altoparlanti diversi da quelli installati dall'organizzazione o di altri strumenti sonori allo scopo di incentivare il consumatore all'acquisto.

È vietato vendere merce con il sistema dell'asta o del gioco. Nell'area di mercatino e nelle vie interessate alle manifestazioni collaterali, non sono ammesse raccolte di fondi, anche se autorizzate per tutto il rimanente territorio comunale.

Sono da evitare lordature di ogni tipo. Ogni espositore è tenuto a provvedere a proprie cura e spese allo smaltimento dei rifiuti copiosi o speciali.

Art. 14 – Obblighi fiscali e contributivi.

Gli espositori sono considerati lavoratori e datori di lavoro ai sensi della normativa vigente. Laddove gli espositori partecipino nella formula di "hobbisti" (ovvero persone fisiche senza partita IVA) o

Associazioni, ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008 (art. 3, comma 12 bis), essi sono considerati ugualmente lavoratori e datori di lavoro.

Gli espositori sono responsabili per ogni obbligo civile, penale, fiscale, contributivo e previdenziale proprio dei lavoratori e dei datori di lavoro. Devono, pertanto, dotarsi di tutti gli strumenti necessari previsti dalla normativa (contratti di lavoro, registratori telematici, registri dei corrispettivi...).

La Pro Sacile declina ogni responsabilità.

Art. 15 – Contravvenzioni e sanzioni.

Le violazioni al presente Regolamento possono essere punite secondo il seguente tariffario.

- Mancato rispetto dell'orario di apertura. Sono tollerati 15 minuti di ritardo. Oltre i 15 minuti di ritardo, l'espositore verrà richiamato mediante avviso scritto, e, dal secondo ritardo, verranno applicate le seguenti sanzioni: €50 per la prima volta, €100 per la seconda volta, €150 per la terza volta, €200 per la quarta volta e, a seguire, aumento di €100 per ogni volta.
- Mancata apertura della casetta: €100 per la prima volta, €200 per la seconda volta, €300 per la terza volta ed esclusione dalla partecipazione al Mercatino.
- Mancato rispetto dell'orario di chiusura: non sono ammessi ritardi rispetto agli orari di chiusura individuati nel calendario. Verranno applicate le seguenti sanzioni: €500 per la prima volta, €750 per la seconda volta, €1.000 per la terza volta ed esclusione dalla partecipazione al Mercatino.
- Mancata pulizia della casetta e degli spazi di pertinenza: la Pro Sacile provvederà ad incaricare un'impresa e ad addebitare agli espositori responsabili il relativo costo.
- Predisposizione di impianti sonori non concordati con la Pro Sacile: sanzione di €500 e rimozione.

Art. 16 – Provvedimenti coatti.

Qualora un espositore rifiuti di osservare una o più disposizioni del presente Regolamento, la Pro Sacile procederà d'ufficio al ripristino della situazione, con addebito delle spese sostenute e adozione dei provvedimenti del caso, fino all'esclusione dalla manifestazione, con aggravio di spese di sgombero e senza diritto di rimborso per le somme versate.

Art. 17 – Regolamentazione delle attività di vendita e somministrazione di prodotti enogastronomici.

In aggiunta a quanto già previsto ai sensi del presente Regolamento, alle attività di vendita e somministrazione di prodotti enogastronomici si applicano le seguenti disposizioni.

- È obbligatorio apporre sotto ogni casetta un telo impermeabile a protezione della pavimentazione.
- Potranno essere posizionati ombrelloni, di proprietà degli espositori, purché siano tutti delle medesime dimensioni e di colore bianco senza scritte nella seguente misura: n.2 per le casette

doppie; n.1 per la casetta singola. Tale disposizione potrà essere riveduta conseguentemente alle disposizioni in materia di distanziamento che potrebbero essere previste come indicato nei successivi artt. 18 e 19.

- È vietato posizionare tavoli da appoggio (o botti) in numero superiore a quelli concordati con l'organizzazione.

Art. 18 – Disposizioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19.

Gli espositori sono tenuti a rispettare le norme nazionali, regionali e locali in vigore nel periodo della manifestazione. In particolare, sono sempre validi i seguenti adempimenti e/o obblighi: pulizia e disinfezione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita; uso delle mascherine e dei guanti, laddove previsto; messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Gli espositori devono altresì rispettare le disposizioni contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” in vigore, per le attività specifiche (es. “Ristorazione”) e per “Sagre e fiere locali”. In particolare, nella formulazione attuale della normativa, è previsto l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, mentre non è previsto l'obbligo del solo servizio al tavolo o della consumazione al tavolo.

La Pro Sacile elaborerà un “Piano di gestione delle emergenze e anti-COVID-19” che conterrà disposizioni ulteriori, predisposte da un tecnico abilitato, in sinergia con la Pro Sacile e le Autorità di pubblica sicurezza. Tra tali disposizioni potrebbero essere inseriti ulteriori adempimenti a carico degli espositori.

Per quanto concerne le attività di somministrazione dei prodotti enogastronomici, compatibilmente con la normativa prevista e con le disposizioni di Prefetto, Questore e Sindaco, si cercherà di garantire la possibilità di effettuare il servizio mediante l'utilizzo di piani di appoggio (es. botti) che non prevedano l'obbligo della seduta – seppur nel rispetto del distanziamento interpersonale. Qualora dovesse essere imposto il servizio al tavolo, la Pro Sacile convocherà una riunione con gli espositori per concordare il posizionamento delle sedute e una diversa organizzazione degli spazi: a titolo esemplificativo, le casette in Corte di Palazzo Ragazzoni potrebbero essere maggiormente distanziate per prevedere il posizionamento di un congruo numero di tavoli e le casette per la vendita senza somministrazione di prodotti enogastronomici potrebbero essere trasferite nella parte di Parco Ortazza prospiciente Corte di Palazzo Ragazzoni; in tal caso, la Pro Sacile si incarica di provvedere a ulteriori allestimenti per rendere gli spazi interni alla Corte ugualmente attrattivi e dal buon impatto visivo.

In relazione all'eventualità del passaggio della Regione Friuli-Venezia Giulia in “zona gialla” e allo svolgimento della manifestazione, non sono previste limitazioni aggiuntive rispetto ai protocolli in vigore per la “zona bianca”.

Art. 19 – Disposizioni in materia di certificazione verde COVID-19.

L'accesso a sagre e fiere locali (categoria nella quale è ascrivibile la manifestazione “Sacile è... Natale nel Cuore” – Mercatino di Natale 2021) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.

La normativa prevede che, nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, gli organizzatori si limitino a informare il pubblico con apposita segnaletica

dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione.

In considerazione della conformazione di Corte di Palazzo Ragazzoni, potrebbe essere imposto, dalle Autorità di pubblica sicurezza, la predisposizione di varchi presidiati per il contingentamento degli accessi e la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. Qualora il contingentamento prevedesse una considerevole riduzione del numero di visitatori, la Pro Sacile convocherà una riunione con gli espositori per concordare una diversa organizzazione degli spazi e il trasferimento delle casette per la vendita senza somministrazione di prodotti enogastronomici nella parte di Parco Ortazza prospiciente Corte di Palazzo Ragazzoni.

Ai sensi del decreto-legge n.127 del 2021, l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde è esteso a chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato. L'obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno, a prescindere dal fatto che la sede in cui si presta servizio sia all'aperto o al chiuso. L'obbligo si applica anche agli espositori di mercati/mercatinini/fiere sia nel caso in cui siano possessori di partita IVA sia nel caso in cui siano "hobbisti", in quanto gli "hobbisti" sono assimilabili a volontari e, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, a lavoratori.

Art. 20 – Tariffario.

Per l'utilizzo delle casette del Mercatino sono rimosse le seguenti quote.

- CASETTA SINGOLA per la vendita di articoli artistici tipici del Natale di produzione propria
Prezzo: €300 + IVA
- CASETTA SINGOLA per la vendita di articoli artistici tipici del Natale (con partita IVA)
Prezzo: €700 + IVA
- CASETTA SINGOLA per la vendita senza somministrazione di prodotti enogastronomici
Prezzo: €1.000 + IVA
- CASETTA SINGOLA per la vendita con somministrazione di prodotti enogastronomici
Prezzo: €3.000 + IVA o €2.500 + IVA per gli espositori che terminano l'attività il 26/12/2021; oltre al consumo dell'energia elettrica tariffato a consumo.
- CASETTA DOPPIA per la vendita con somministrazione di prodotti enogastronomici
Prezzo: €5.000 + IVA o €4.000 + IVA per gli espositori che terminano l'attività il 26/12/2021; oltre al consumo dell'energia elettrica tariffato a consumo.

Le quote sopra riportate sono comprensive di: canone di locazione della casetta, spese di installazione e allacciamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria dove presenti, installazione dell'insegna, spese per il servizio di raccolta rifiuti, tasse per l'occupazione del suolo pubblico, diritti SIAE per la filodiffusione, installazione dell'impianto sonoro.

Le casette per la vendita con somministrazione di prodotti enogastronomici saranno dotate di un contatore per la misurazione dei consumi di energia elettrica. Al termine della manifestazione, la Pro Sacile conteggerà i consumi ed emetterà una fattura per ogni ristoratore alla tariffa di €0,28/kWh, da saldare entro 30 giorni dalla data di emissione. Nel momento in cui la Pro Sacile riceverà le fatture dal fornitore dell'energia elettrica e dal Comune di Sacile, procederà al calcolo effettivo degli importi addebitando la spesa se maggiore o accreditando le somme in eccesso versate.

Agli espositori verrà richiesta una cauzione di €300, da versarsi in contanti o con assegno bancario intestato a Pro Sacile – Associazione di promozione sociale, che saranno trattenuti a compensazione di eventuali danni che venissero arrecati alle casette. Nel momento della restituzione delle casette, valutata l'integrità delle stesse, la cauzione verrà rimborsata.

La rinuncia al posteggio per gravi e comprovanti motivi, comunicata entro il giorno 20 novembre 2021 e comunque prima dell'installazione delle casette, può dare luogo, a giudizio inappellabile della commissione di cui al punto n. 6 del regolamento, al rimborso totale o parziale della quota.

Gli espositori che non partecipino al Mercatino o vi partecipino solo in parte non hanno diritto al rimborso o alla riduzione della tariffa.

La quota di partecipazione relativa alla partecipazione al Mercatino potrà essere versata nelle seguenti modalità.

- Espositori che hanno già partecipato agli eventi organizzati dalla Pro Sacile nell'ultimo biennio 2020-2021 – Pagamento in tre rate con accredito sul conto corrente della Pro Sacile entro le seguenti scadenze: 50% entro e non oltre il 25 novembre 2021, 30% entro e non oltre il 10 dicembre 2021, 20% entro e non oltre il 24 dicembre 2021.
- Espositori che non hanno partecipato in precedenza agli eventi organizzati dalla Pro Sacile – Pagamento in due rate con accredito sul conto corrente della Pro Sacile entro le seguenti scadenze: 70% entro e non oltre il 25 novembre 2021, 30% entro e non oltre il 17 dicembre 2021.

In occasione della riunione con gli espositori che avrà luogo prima dell'inizio del Mercatino, sarà possibile concordare una diversa dilazione dei pagamenti, laddove sussistano motivate esigenze e la Pro Sacile abbia disponibilità di acconsentire a rateazioni più distese.

Il mancato rispetto di quanto sopra stabilito comporterà l'esclusione immediata dal mercatino. In particolare, il mancato accredito della quota di partecipazione entro le scadenze indicate, senza motivazioni addotte e dopo un formale sollecito, dà la facoltà alla Pro Sacile di chiudere e/o rimuovere la casetta.

Nel caso in cui le Autorità di pubblica sicurezza prescrivessero ulteriori limitazioni rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento tali da ridurre sensibilmente l'afflusso al Mercatino e il risultato economico delle attività di vendita con somministrazione di prodotti enogastronomici, la Pro Sacile si impegna a valutare una riduzione della quota di partecipazione, in misura proporzionale rispetto alla consistenza e alla durata delle limitazioni e ripartendo la quota di partecipazione dell'intero periodo nel seguente modo: 50% fino al 12 dicembre; 80% fino al 26 dicembre; 100% fino al 6 gennaio.

Art. 21 – Disposizioni finali.

Per le decisioni per le quali non esiste una precisa norma regolamentare si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per le controversie, il Foro competente è quello di Pordenone.



Pro Sacile – Associazione di promozione sociale

Via Albino Ruffo, 10, 33077 Sacile (PN)

P.IVA 01288450933 – CF 80009480932

Email: segreteria@prosacile.com – Web: www.prosacile.it – Tel 0434 72273

La sottoscrizione del contratto per la partecipazione a “Sacile è... Natale nel Cuore” – Mercatino di Natale 2021 implica la visione, la comprensione e l'accettazione di tutte le norme previste nel presente Regolamento, che si compone di 10 pagine e 21 articoli.

Il Regolamento è redatto dalla Pro Sacile – Associazione di promozione sociale, diffuso tramite mail agli espositori e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Regolamento per la partecipazione a “Sacile è... Natale nel Cuore” – Mercatino di Natale 2021.

Versione del: 8 novembre 2021.